



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXI - n.2 - Ancona Febbraio 2015

## L'IMPORTANZA DELL'AGRICOLTURA NELL'AGROALIMENTARE ITALIANO

Sit in di Agrinsieme Marche ad Ancona il 10 febbraio 2015

Martedì 10 febbraio, nell'ambito di una mobilitazione su tutto il territorio nazionale, una folta rappresentanza di Agrinsieme Marche (circa 200 persone) hanno manifestato di fronte alla Prefettura di Ancona in piazza del plebiscito. Tra i partecipanti oltre che ai dirigenti regionali e provinciali delle organizzazioni erano presente i sindaci di Pergola e San Lorenzo in Campo, il vicesindaco di Fratterosa e dall'assessore di Arcevia; i quali assieme ai Presidenti Regionali delle Organizzazioni sono stati ricevuti dalla Prefettura. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato il profondo disagio degli agricoltori dovuto ai provvedimenti governativi emanati ed emanandi, fortemente penalizzanti per un settore già in crisi, in particolar modo legato all'imposta Imu sui terreni agricoli, alla riforma del catasto ed ai decreti sulla nuova PAC. E' stata auspicata l'adozione di provvedimenti normativi appositi per il settore agroalimentare, tesi alla incentivazione e alla tutela di un patrimonio produttivo storico ed essenziale per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

In sintesi, quindi le richieste presentate sono:

- **Superare la "questione fiscale"** evitando vicende paradossali inaccettabili come quella dell'IMU

- Accelerare l'**applicazione della riforma della PAC**. Esentare dalle penalità per il non rispetto del "greening".
- Approvare rapidamente e semplificare i **PSR** e partire quanto prima con i bandi.
- Intervenire sui **gap strutturali che minano la redditività agricola**, inferiore al 2005.
- Definire rapidamente le **forme dell'organizzazione economica**: le organizzazioni di prodotto e l'interprofessione.
- Applicare le **normative ambientali e sanitarie** tenendo conto delle esigenze delle imprese, dei processi produttivi e della competitività.
- Spingere con convinzione sulla diversificazione ed in particolare sulla produzione di **energia da fonti rinnovabili**
- Puntare sul "**lavoro vero**" in **agricoltura**. Con misure specifiche per il settore e riducendo il cuneo fiscale
- Incentivare l'attività agricola come strumento di **gestione del territorio** per evitare il dissesto.
- Intervenire sui **mercati in crisi**: rilanciare i consumi, l'export e rinsaldare le filiere (comparti in crisi scelti in base alle specificità ed alle sensibilità territoriali: ad es. crisi del lattiero-caseario; ortofrutta; olio di oliva...)

## SOMMARIO

### APERTURA

- *L'importanza dell'agricoltura nell'agroalimentare italiano* pag. 1

### ECONOMICO

- *EXPO* pag. 2,3

- *Diversificazione* pag. 4,5

- *ECOBONUS* pag. 6

- *Nitrati, non è solo zootecnica* pag. 7

- *Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali* pag. 8

### LEGALE

- *Brucciare scarti vegetali si può* pag. 8

### FISCALE

- *Inversione IVA* pag. 9

### LAVORO

- *Bonus assunzioni* pag. 10,11

### VARIE

- *C.I.L.A.* pag. 12

[www.anconacconfagricoltura.it](http://www.anconacconfagricoltura.it)

[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351





**Confagricoltura, Sponsor Ufficiale di Palazzo Italia**, partecipa ad Expo per diffondere il concetto di agricoltura come fattore essenziale dell'economia nazionale ed internazionale, coerente con lo spirito ed il linguaggio dell'Esposizione Universale. Confagricoltura presenterà il **connubio tra agricoltura ed arte** come parte di un unico universo per la **valorizzazione dello Stile Italiano**, creerà servizi utili ed innovativi per soddisfare le imprese italiane, per consolidare e sviluppare le attività di internazionalizzazione. Al piano terra di Palazzo Italia, Confagricoltura sulla quarta facciata del **cubo multimediale**, che occuperà l'area, presenterà l'agricoltura e i suoi prodotti come opere d'arte, in linea con l'idea creativa dell'Expo 2015. **Sarà presente all'interno di Expo con un ufficio di 40mq nel Palazzo Italia**,



per tutto il periodo dell'esposizione, e con uno **spazio espositivo** nel cardo nord ovest di 190 m per due settimane a settembre **nell'auditorium** di Palazzo

Italia ospiterà 6 eventi nelle date: 29 maggio, 26 giugno, 16 luglio, 8 settembre, 24 settembre e 16 ottobre 2015. Tanti gli eventi di avvicinamento ad Expo:

i giovani di Confagricoltura – Anga – ne hanno organizzato 7 da ottobre 2014 ad aprile 2015;

Confagricoltura sta sviluppando 5 temi di interesse: territorio & enogastronomia, donna, tecnologia & sviluppo, internazionalizzazione, cultura & life style.

Scopo delle attività e della tematizzazione è assicurare visibilità ed attrattiva commerciale.

Per il **fuori Expo** di Confagricoltura (a partire già da aprile 2015) **La Casa degli Atellani**, (C.so Magenta Milano), sarà la location prescelta,





La Vigna di Leonardo



qui grazie al supporto di Confagricoltura, del Comune di Milano e dell'Università si assisterà alla **rinascita della Vigna di Leonardo**, i vigneti storici e preziosi di Leonardo da Vinci che saranno visitabili durante Expo 2015. Alla Casa degli Atellani si organizzeranno oltre alle visite, incontri B2B, convegni, serate a tema, degustazioni. All'interno della caffetteria annessa alla location, Confagricoltura avrà a disposizione uno spazio dedicato all'esposizione dei prodotti delle sue aziende e alla vendita. Nel **Parco Tecnologico Padano** a Lodi con cui Confagricoltura ha recentemente firmato un accordo, saranno inoltre organizzati seminari sull'innovazione agricola, visite in campo e approfondimenti scientifici, studiate le tendenze sui mercati internazionali coinvolgendo le aziende agricole e sperimentali di Confagricoltura.

# Diversificazione: come applicarla nel modo giusto

*Il greening impone tre colture oltre i 30 ettari. Con tante eccezioni*

La diversificazione è uno dei tre impegni del greening entrato in vigore con la nuova Pac, dal 1° gennaio 2015.

L'applicazione della diversificazione suscita molte domande per i suoi molteplici aspetti applicativi nei tanti casi pratici che caratterizzano l'agricoltura italiana.

**La diversificazione delle colture si applica solamente ai seminativi,** mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, prati e pascoli permanenti) sono esentate.

Questo impegno si applica **nelle aziende con più di 10 ettari a seminativo.** L'impegno prevede la presenza di:

- **almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha,** nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;
- **almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha,** con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%.

**Le suddette percentuali non si applicano qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi.** In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi

rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

**Gli impegni della diversificazione non si applicano nelle aziende:**

- con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiore a 30 ettari;
- se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall'agricoltore nella propria domanda di aiuto dell'anno precedente (2014) e quando, in esito a un raffronto delle domande d'aiuto basate sulle ortofoto ricavate dalle immagini da satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell'anno precedente (2014).

## La definizione di coltura

In base al Reg. 1307/2013 (art. 44, par. 4), per coltura si intende:

- una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture;
- una coltura appartenente a una qualsiasi specie nel caso delle brassicacee (cavoli, broccoli, colza, ecc.), solanacee (pomodori, melanzane, peperoni, ecc.) e cucurbitacee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri);
- i terreni lasciati a riposo;
- erba o altre piante erbacee da foraggio.

## Alcuni esempi:

il grano duro e il grano tenero **NON SONO** colture diverse, in quanto appartengono entrambi al genere *Triticum*;

la veccia, il favino e la fava, **NON SONO** colture diverse in quanto appartengono tutti al genere *Vicia*; il grano (genere *Triticum*) e l'orzo (genere *Hordeum*) **SONO** colture diverse in quanto appartengono a generi diversi;

il triticale viene classificato come appartenente al genere "Triticosecale", quindi E' una coltura diversa sia dal grano (*Triticum*) sia dalla segale (*Secale*).

Tutte le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla



composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, denominata **“coltura mista”**. Ad esempio, una superficie ad erbaio misto di vecchia e orzo, viene chiamata **“coltura mista”**.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere; ad esempio un orzo invernale e un orzo primaverile sono considerate colture diverse.

### La coltura diversificante

Il Reg.639/2014 (regolamento delegato sui pagamenti diretti) precisa che, in presenza di policoltura nello stesso anno, il periodo da considerare per l'individuazione della **coltura diversificante è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali del contesto nazionale.**

La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha stabilito che il periodo nel quale si identificano le **colture presenti in azienda ai fini della diversificazione va dal**

**1° aprile al 9 giugno**, prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo). Il periodo di riferimento (1° aprile - 9 giugno) è il periodo all'interno del quale dev'essere rilevata la coltura diversificante; se in tale periodo sono presenti due o più colture, la coltura diversificante è quella con un periodo di coltivazione più lungo, facendo il conteggio dei giorni di ogni coltura dalla semina alla raccolta.

Il **conteggio dei giorni**, tuttavia, non è l'unico criterio per individuare la coltura diversificante. La Circolare Agea ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 aggiunge che bisogna tener conto anche delle **pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.**

A tale proposito, ad esempio, la suddetta Circolare Agea prevede, in relazione alle pratiche colturali

tradizionali nel contesto nazionale, soprattutto per aree vocate, **il mais da granella è sempre la coltura diversificante a meno che si tratti di secondo raccolto.** Quindi il mais da granella è la coltura diversificante, anche se segue una coltura autunno-vernina (es. loietto) che presenta un conteggio di giorni più elevato.

Nel caso in cui la coltura autunno-vernina (es. loietto) è seguita da mais insilato, la coltura diversificante è il loietto, in quanto il mais si considera una seconda coltura (essendo a ciclo breve).

Analogamente nel caso in cui la coltura autunno-vernina è un cereale da granella (es. orzo da granella) a cui segue un mais da granella; in questo caso il mais è di secondo raccolto (ciclo breve) e la coltura diversificante è l'orzo.

Queste norme di Agea lasciano molta perplessità, sia per la complessità sia per le difficoltà interpretative.

### Altri dettagli sulla diversificazione colturale

Nel caso di coltivazioni in cui si praticano simultaneamente due o più colture in filari distinti (policoltura contemporanea), ciascuna coltura è conteggiata come distinta quando occupa almeno il 25% della superficie complessiva.

La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su di essa.

Angelo Frascarelli  
estratto da Terra e Vita  
n. 3/2015 del 19 gennaio 2015

# ECOBONUS:

## Incentivi e detrazioni IRPEF

la Guida dell'ENEA



**Detrazioni IRPEF su ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus, nuovi interventi ammessi, obiettivi 2020 di adeguamento all'efficienza energetica: la Guida Enea alle novità 2015.**

La proroga per l'intero 2015 delle **detrazioni IRPEF** su ristrutturazioni edilizie ed **Ecobonus nelle attuali misure del 50% e 65%**, prevista dalla **Legge di Stabilità 2015**, e l'attuazione delle direttive europee sull'efficienza energetica al 2020 previste di decreto legislativo 102/2014, con novità sulla riqualificazione degli edifici: sono le principali novità 2015 sul fronte dell'energia contenute nella Guida predisposta dall'Enea.

**Detrazioni IRPEF, Ecobonus e ristrutturazioni**

La Legge di Stabilità estende al 2015 le **detrazioni IRPEF del 50%** per le ristrutturazioni edilizie e per il Bonus mobili, e del 65% per l'Ecobonus, che riguarda anche interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per le ristrutturazioni edilizie il tetto massimo di spesa è pari a 96 mila euro, prorogato anche

il Bonus mobili, sempre al 50% su un limite di spesa di 10mila euro, con il vincolo che gli arredi devono essere destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione agevolata.

**Per quanto riguarda l'Ecobonus (al 65%)**, tetti invariati per riqualificazione energetica, 153.846 euro, interventi sull'involucro e installazione dei pannelli solari, 92.307,69 euro, e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, 46.153 euro. Dal 2015 Ecobonus riconosciuto anche per le schermature solari (tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di **protezione solare** in combinazione con vetrate) fino a un massimo di 60 mila euro, e per impianti di **climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a 30mila euro). Resta infine la detrazione IRPEF al 65% per gli interventi antisismici e di messa in sicurezza statica.

**Efficienza energetica**

Il già citato Dlgs 102/2014 di "Attuazione della direttiva 2012/27/UE **sull'efficienza energetica**" prevede misure per il miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i

settori, con l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi entro il 2020. In particolare, dispone dal 2014 al 2020 la realizzazione di interventi sugli immobili della P.A. centrale, per le aziende energivore l'esecuzione di **diagnosi energetiche** con soggetti certificati entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, e per il mercato la diffusione di **contatori intelligenti**. Fra le misure da segnalare, l'Enea deve predisporre un piano triennale di informazione e formazione all'efficienza energetica per PMI, dipendenti pubblici, famiglie, studenti, banche. Viene istituito un Fondo per l'efficienza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2014 e 25 milioni per il 2015, e poi un incremento fino a 15 milioni di euro annui fino al 2020. Il Fondo finanzia interventi realizzati anche mediante le ESCO (Energy Service Company), forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite. Accredia definisce gli schemi di accreditamento in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia (EGE), sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed Enea, elabora le norme tecniche per diagnosi energetiche, auditor energetici e installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. La **Guida Enea** contiene un completo quadro sinottico di tutte le misure previste dal Decreto, con scadenze e platea di riferimento.

# Nitrati, non è solo zootecnia

*L'inquinamento è da attribuire a sorgenti multiple, civili e industriali*

Presentato l'aggiornamento dello studio Ispra sull'origine del contenuto di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali nelle Regioni del bacino del Po, della pianura Veneta e Friuli-Venezia Giulia.

I risultati di questa seconda fase, effettuata su 86 siti, confermano sostanzialmente quanto emerso dall'indagine parametrica iniziale, presentata lo scorso anno, **rafforzando la tesi che l'apporto della zootecnia è stato erroneamente considerato sino ad oggi la principale**, se non l'unica, causa della contaminazione da nitrati a fronte invece di **una prevalenza delle sorgenti di inquinamento multiple, e cioè quelle in cui concorrono il settore civile**, i fertilizzanti minerali utilizzati in agricoltura e lo stesso settore zootecnico. Difatti, l'applicazione del metodo isotopico sulle aree vulnerate, pur essendo un campione limitato, rappresentando non più del 3% della somma delle superfici regionali interessate dalle attività, sembra confermare, con alcune limitate correzioni, le principali indicazioni fornite dal modello parametrico per tali territori e cioè che:

- **il contributo misto**, quale concorso e combinazione di diverse tipologie di sorgenti, si rappresenta, tranne nel caso del Piemonte, sempre superiore al 50%;



il contributo zootecnico, non è mai significativamente prevalente e il suo concorso a quello misto è circa pari a quello minerale, mitigando così le stime del modello parametrico che indicavano il contributo zootecnico sempre inferiore a quello minerale;

- **il contributo minerale** prevalente si conferma in Piemonte, dove altresì si riduce molto il contributo zootecnico prevalente;

- **il contributo civile** non è mai prevalente, anzi è assente dalle aree vulnerate scelte, e il suo concorso a quello misto è sempre largamente inferiore sia a quello zootecnico che a quello minerale.

Va comunque sottolineato che l'attenzione rischia di concentrarsi soprattutto sulla fertilizzazione chimica, che risulta essere una delle componenti principali di contaminazione delle acque, e questo potrebbe avere anche un riflesso sulla possibilità di rivedere a livello generale le aree vulnerabili.

Come va anche messo in rilievo che i risultati scaturiti dal metodo isotopico, evidenziano che la contaminazione di origine civile non risulta essere di particolare rilievo.

## *Decreto effluenti, in attesa di pubblicazione*

Ciò detto ci sono tutti i presupposti per riequilibrare il carico di responsabilità addossato alla zootecnia rispetto all'inquinamento da nitrati ed evitare che sia l'unico settore sul quale incide pesantemente una direttiva comunitaria risalente a vent'anni fa.

In tale contesto occorre procedere in modo rapido nella semplificazione delle norme sulla gestione dei nitrati anche attraverso una rapida pubblicazione del Dm. effluenti, approvato nello scorso novembre dalla Conferenza Stato Regioni; che comunque non è

sufficiente a rispondere alle esigenze del settore zootecnico, tenendo conto anche dei risultati delle indagini dell'Ispra.

Anche in relazione alla vicina scadenza fissata per le Regioni per la definizione dei nuovi programmi di azione (fine 2015), occorrerà, difatti, decidere quali sono i prossimi passi da intraprendere a livello nazionale e comunitario per procedere, nelle aree in cui i dati dell'Ispra evidenziano una scarsa contaminazione delle acque superficiali e profonde o comunque un limitato peso della zootecnia alla contaminazione dai nitrati, a una ripermutazione delle zone vulnerabili e in ogni caso a una maggiore flessibilità dei quantitativi di azoto utilizzabili per ettaro.

Su questo aspetto è bene ricordare che la L. 221/12 (all'art. 36 co. 7 ter) prevede che le regioni e le province autonome procedano all'aggiornamento delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei dati forniti dallo studio Ispra, e qualora non lo facessero, il Governo eserciterà il potere sostitutivo.

Disposizioni che dovranno essere raccordate con l'emanando Dm. effluenti che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione, per definire ulteriori criteri di individuazione delle zone vulnerabili, tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti non agricole.

Tali questioni saranno affrontate nel Tavolo nitrati convocato il 10 febbraio dai Ministri Martina e Galletti, ai quali, parteciperanno anche le Regioni padane.

**Donato Rotundo**

*Direttore*

*Area Ambiente Confagricoltura*

*Estratto da Terra e Vita*

*10 Febbraio 2015*

## Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

DECRETO 1213

Disposizioni Nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Visto: omissis

DECRETO

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine ultimo per presentare **la richiesta di conversione in autorizzazioni**

**dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020.**

Articolo 2

1. Qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalità definiti con successivo provvedimento. L'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi 11 31

dicembre 2023.

Articolo 3

1. Il comma 6, lettera b), dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19/02/2015

Il Ministro

legale

## BRUCIARE SCARTI VEGETALI: SI PUO?! Importante sentenza della Corte di cassazione



La Corte di Cassazione ha emesso una significativa Sentenza (n. 76 del 7 gennaio 2015) in materia di combustione di materiale vegetale, la prima dopo le novità introdotte dal Decreto Legge n. 91/2014

come modificato dalla legge di conversione n. 116/2014.

**Bruciare piccole quantità di scarti vegetali** nel luogo di produzione rispettando le condizioni ed i limiti del Codice dell'Ambiente (Dlgs 152/2006) **non è reato ma è illecito amministrativo** purché se li si bruci nei periodi dichiarati "a rischio incendi" dalle Regioni.

Per la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 256-bis e 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006 **bruciare scarti vegetali nel luogo di produzione in piccoli cumuli e nelle quantità previste dalla legge rientra nella normale pratica agricola** e non configura il reato di combustione

illecita di rifiuti; non si può neppure applicare l'articolo 256 (gestione illecita di rifiuti) poiché tali materiali non sono rifiuti secondo la definizione dell'articolo 185, comma 1, lettera f.

In sostanza l'abbruciamento di piccole quantità di scarti vegetali è una "**normale pratica agricola**" consentita per il reimpiego dei materiali come concimi o ammendanti.

Il reato non si configura nemmeno quando l'attività è posta in essere nei periodi a "rischio incendi" individuati dalle Regioni in quanto tali condotte, ancorché vietate, sono punite solo con una sanzione amministrativa.



# Inversione Iva: un'altra tegola sulle agro-energie

Dal 1° gennaio è entrato in vigore, anche per le agro-energie, il particolare **meccanismo Iva dell'inversione contabile** (o "reverse charge"). La legge di Stabilità ha esteso infatti tale meccanismo a una nuova serie di operazioni riguardanti i settori edile, della grande distribuzione, e appunto, nel **settore energetico per le cessioni di gas e di energia elettrica** (a un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato, la cui principale attività sia la rivendita di energia).

La novità interessa quindi tutti i **produttori di energia elettrica, sia da fonte fotovoltaica che da biomasse**, che effettuano cessioni al Gse, per le fatture emesse a partire dal 2015. L'applicazione del reverse charge in questo caso è prevista per

un **periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della norma**.

Il meccanismo dell'inversione contabile trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal produttore cedente l'energia all'acquirente (il Gse), in deroga al principio generale secondo il quale il venditore della merce emette fatture con l'Iva che poi versa all'Erario.

Il Gse, che riceve la fattura dall'agricoltore produttore di energia senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, integra il documento stesso, con l'aliquota e l'Iva, e lo annota sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti (l'operazione risulta così neutra ai fini della liquidazione Iva). In pratica, **il Gse paga solo l'imponibile**

**all'agricoltore produttore di energia**. Si tratta di un meccanismo diverso sia dalle operazioni esenti sia dalle operazioni fuori campo Iva. L'obiettivo del meccanismo del reverse charge è quello di contrastare alcune forme di evasione nell'ambito Iva, in particolare quella realizzata con società che emettono fatture e scompaiono senza versarla all'Erario, dando la possibilità ad altre società di utilizzare il corrispondente credito Iva.

Per il produttore di energia, l'inversione contabile comporta un aspetto negativo dal punto di vista finanziario della liquidità, perché incassa meno (solo l'imponibile) e più facilmente realizza un credito Iva, per la monetizzazione del quale è necessaria un'apposita domanda di rimborso.



# BONUS ASSUNZIONI

L'INPS, con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha fornito le tanto attese istruzioni per la fruizione del bonus assunzioni 2015, previsto dai commi 118 e segg. della Legge di Stabilità 2015.

## Natura dell'esonero e condizioni

L'incentivo consiste **nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** per le assunzioni a tempo indeterminato fatte nel periodo 01-01-2015 / 31-12-2015. L'esonero spetta al verificarsi contemporaneamente delle seguenti due condizioni:

- Il lavoratore, nei **sei mesi precedenti l'assunzione non deve essere stato occupato** a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro

- Il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato presso il datore di lavoro richiedente il beneficio (o altro soggetto comunque riconducibile ad egli) nel periodo ottobre/dicembre 2014 (tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità)

L'Inps precisa che l'esonero contributivo in questione ha la natura tipica di "incentivo all'occupazione" e non è qualificabile "aiuto di stato".

**E' opportuno che il lavoratore assumibile con l'esonero in oggetto, consegni al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva**

**di atto notorio in cui dichiarare di trovarsi nelle condizioni suddette corredata della scheda professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego di competenza.**

## Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - part-time compresi - con l'eccezione dei contratti di:

- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

## Soglia mensile

L'Istituto ha fissato una **soglia mensile di applicazione dell'esonero, pari ad euro 671,66**, per cui, nel caso in cui i contributi di un determinato mese siano inferiori alla suddetta somma, la parte residua potrà essere fruita in mesi successivi in cui la soglia venga superata.

In pratica, la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.

## Part-time

L'INPS ritiene che la soglia mensile di esonero debba essere opportunamente adeguata in caso di rapporto di lavoro part-time, optando per un'interpretazione restrittiva non prevista dalla Legge

di Stabilità 2015.

## Contratti a termine

Interessante è la possibilità ammessa dall'Istituto di fruire dell'esonero anche nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Settore agricoltura

Impiegati, quadri e dirigenti: normativa generale di cui sopra

## Operai agricoli : disciplina speciale

regolata dal comma 119 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 e dalla Circolare Inps 17/2015, Paragrafo 6. Datori di lavoro agricoli

In virtù della previsione di cui al comma 119 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal primo gennaio 2015, **l'esonero contributivo in oggetto si applica** anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:

**a) che non risultino occupati nel corso dell'anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.**

Al riguardo, si precisa che, ancorché escluso dall'applicazione dell'esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato costituisce un rapporto a tempo indeterminato, pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto nel corso del 2014 un rapporto di



lavoro agricolo regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2014 non costituisce condizione ostativa per il diritto all'esonero contributivo in esame (cfr. paragrafo 4);

**b) che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori**

**a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.**

Ai fini del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo, la nuova assunzione di un operaio agricolo deve essere realizzata nel rispetto:

- del quadro ordinamentale previsto dalla legge n. 92/2012, nei limiti e sulla base delle istruzioni fornite nell'ambito del par. 4;
- della regolamentazione dettata dalla legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto dei contratti collettivi di lavoro).

**L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse indicate dal comma 120 della Legge di stabilità 2015, pari a:**

- 2 milioni di euro, per l'anno

2015;

- 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

- 11 milioni di euro, per l'anno 2018;

- 2 milioni di euro, per l'anno 2019.

**Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è regolato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.**

Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.

# C. I. L. A.

## Cassa Integrativa Lavoratori Agricoli

Sede Legale: Corso Mazzini n. 107 - Ancona  
Recapito corrispondenza: Viale Trieste n.30 - Jesi, tel 0731 56555 – fax 0731 226840

### Contributi e Diarie VALIDE DAL 01/01/2015

22 Gennaio 2015

Alle Aziende Agrarie Interessate  
Loro Sedi

Di seguito si riportano le contribuzioni e le diarie valide dal 1 Gennaio 2015. Si ricorda che le aziende agricole che hanno alle proprie dipendenze lavoratori occupati nell'anno 2015 dovranno compilare le denunce relative ai trimestri 1-2-3 e 4 e farle pervenire alla Cassa entro e non oltre il 25° giorno successivo ai trimestri di riferimento (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) precisando cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, residenza ed indirizzo, data di assunzione e di eventuale licenziamento, qualifica (livello) e giornate di lavoro svolte nel trimestre, attribuendo a tutti gli operai a tempo indeterminato 26 giornate mensili, escludendo solo le eventuali giornate di malattia e di infortunio, ed agli operai a tempo determinato quelle di effettivo impiego.

Il totale delle giornate verrà riportato a tergo dello stesso, nel quadro contributi dovuti alla Cassa moltiplicato per il contributo giornaliero che per il 2015 è stato confermato nelle seguenti misure. In riferimento al rinnovo del contratto nazionale i sussidi giornalieri per infortunio, malattia e maternità e ricovero vengono aggiornati sulla base dell' aumento apportato dal CCNL del 22/10/2014 nella misura del 2,1%.

### **Operai a tempo indeterminato e salariati fissi € 1,86**

(contributo assistenziale € 1,17 - contributo contrattuale € 0,69)

di cui € 1,04 a carico dell'azienda e € 0,82 a carico del lavoratore

### **Operai a tempo determinato € 2,16**

(contributo assistenziale € 1,36 - contributo contrattuale € 0,80)

di cui € 1,22 a carico dell'azienda e € 0,94 a carico del lavoratore

L'importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario ( senza commissioni se effettuato presso le agenzie Banca Marche) sul c/c 9542 Banca delle Marche – Agenzia 1 – Jesi ABI 6055 CAB 21206

**IBAN IT 11 A 06055 21206 00000009542**, o a mezzo c/c postale n. 13577606 intestato - Cassa Integrativa Lavoratori Agricoli - C.I.L.A. .

Si riportano qui di seguito gli importi dei sussidi giornalieri spettanti ai lavoratori agricoli in caso di malattia od infortunio, nel rispetto delle norme vigenti.

#### SUSSIDIO GIORNALIERO PER INFORTUNIO

				<b>Area 3</b>	<b>Area 2</b>	<b>Area 1</b>	
				(ex op. comuni)	(ex op. qualific.)	(ex op. spec.)	
dal	2°	al	4°	giorno successivo all'infortunio	€ 56,11	56,94	57,80
dal	5°	al	90°	giorno	€ 22,09	22,42	22,74
dal	91°	alla guarigione clinica		€ 13,73	13,93	14,14	

#### SUSSIDIO GIORNALIERO PER MALATTIA

per	<b>i primi 3</b> giorni successivi all'insorgere della malattia			€ 44,17	44,83	45,50	
dal	4°	al	20°	giorno	€ 16,11	16,36	16,60
dal	21°	al	50°	giorno	€ 7,76	7,87	7,97
dal	51°	al	180°	giorno	€ 17,30	17,56	17,83

Si ricorda che l'indennità di malattia viene corrisposta dal 1° giorno dall'insorgere dell'evento

#### SUSSIDIO PER MATERNITA'

a- Obbligatoria	importo complessi	€ 819,29	831,57	843,87
b- Facoltativa	importo complessivo	€ 573,50	582,10	590,71
		(a giornata € 3,18)	(a g. 3,24)	(a g. 3,29)

#### INDENNITA' DI RICOVERO OSPEDALIERO (senza intervento chirurgico)

Dalla 1° alla 4° notte - importo giornaliero -	€ 30,63	32,67	34,71
--	---------	-------	-------

Le domande, per ottenere il sussidio giornaliero di malattia ed infortunio, debbono essere presentate alla Cassa entro 180 giorni dalla fine del periodo da indennizzare o entro 180 giorni dalla data della riscossione della indennità liquidata dall'INPS o INAIL **pena la decadenza**, redatte su apposito modello. Per l'assegno di maternità si presentano entro sei mesi dalla data dell'evento, allegando copia del certificato di assistenza al parto o dell'estratto del certificato di famiglia e cedola di indennità liquidata dall'INPS.

**Copia della presente deve essere portata a conoscenza dei lavoratori dipendenti ed affissa in luogo accessibile a tutti i lavoratori.**

**Per ulteriori precisazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici delle Organizzazioni sindacali e di categoria.**

Distinti saluti.

**Il Consiglio di Amministrazione**